

CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Agropoli con sede in Piazza della Repubblica, 1, - 00252900659, rappresentato dal dott. Roberto Antonio Mutalipassi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, di seguito denominato **“Amministrazione Comunale”**

ED

Il **Consorzio InterUniversitario per la prevenzione e previsione grandi rischi** (C.U.G.RI.), tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Università degli Studi di Salerno, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), ora MIUR, con sede legale presso l'Università di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132 C.F. 02887320659, rappresentata dal Direttore del suddetto Consorzio, **prof. Domenico Guida**, di seguito chiamato **“Consorzio”**;

Premesso:

- nell'ambito delle proprie competenze il comune di Agropoli intende farsi parte attiva per promuovere azioni di prevenzione, difesa e tutela del territorio;
- che il Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione grandi rischi è in possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca applicata e consulenza nel settore dell'Ingegneria Marittima, Idraulica ed Idrologica, nonché della Geomorfologia.

Premesso tutto quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune si impegna, ad affidare al **Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione Grandi Rischi (C.U.G.RI.)**, tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Università degli Studi di Salerno, l'incarico di sviluppare uno Studio geomorfologico, idraulico e marittimo del territorio comunale, al fine di individuare problematiche e criticità, che sarà sviluppato sulla base dei seguenti aspetti:

- analisi geomorfologica preliminare del territorio;
- analisi idrologica del territorio, con particolare riferimento a quanto accaduto il 19 novembre 2022, in modo tale da identificare i meccanismi idraulici che coinvolgono la rete drenate naturale ed artificiale, con indicazioni di possibili soluzioni di intervento, finalizzati a mitigare gli effetti prodotti sul territorio da eventi pluviometrici analoghi;
- analisi idraulico-marittima, per la caratterizzazione ondometrica del paraggio di largo e sottocosta e per lo studio delle condizioni morfologiche, con l'individuazione di specifiche criticità in termini di erosione costiera, anche in relazione alle opere

marittime esistenti (porto, opere di protezione) e l'indicazione di possibili soluzioni di intervento, rivolte a mitigare tali aspetti.

Articolo 2

RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Nell'accettare l'incarico, il Consorzio designa quale Responsabile della Convenzione il Prof. Fabio Dentale (Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno).

In relazione alla valenza multidisciplinare della problematica, le attività saranno svolte sotto la Responsabilità Scientifica di un Comitato costituito dai Proff., Fabio Dentale, per quanto attiene agli aspetti idraulico-marittimi, Vittorio Bovolín, per le competenze di Idraulica fluviale e di versante e Domenico Guida, per la caratterizzazione idro-geomorfologica del bacino e del sito oggetto di studio.

Inoltre, il Consorzio per lo svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di studi o professionisti a propria cura e spese, così come potrà svolgere le attività in collaborazione con altri enti di ricerca.

Il Responsabile Unico del Procedimento per conto del Comune è il Geom. Sergio Lauriana

Articolo 3

AMMONTARE DELLA CONVENZIONE

L'importo delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente atto è stabilito in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA se dovuta.

Articolo 4

TEMPI DI ESECUZIONE

Le attività di cui all'art. 1, saranno svolte in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla stipula dell'atto convenzionale.

Articolo 5

COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso economico pari ad € 5.000,00, onnicomprensivo di spese ed oneri previdenziali, oltre IVA, da corrispondere al Consorzio è subordinato allo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 ed avverrà secondo il seguente schema temporale:

- 50 % dell'importo di cui all'articolo 3, alla stipula della convenzione;
- 50 % dell'importo di cui all'articolo 3, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla consegna dello studio di cui all'articolo 1.

Articolo 6

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA DI NULLITÀ

Al fine del rispetto della normativa prevista dall'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (nel testo modificato dal D.L. 187/2010) il CUGRI dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione è il seguente: codice IBAN IT68T 03069 76242 1000 00046031.

Le persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso sono i seguenti signori: prof. Domenico Guida, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 20/09/1955, residenza Caselle in Pittari (SA) Via Sandro Pertini, snc, CF: GDUDNC55P20C444D –in qualità di Direttore e Rappresentante Legale.

L'Ente si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza della presente convenzione, ai sensi del 1° comma dell'art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all'appalto.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente contratto il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In esecuzione della presente clausola sia l'appaltatore che ogni sub appaltatore (o sub contraente) della filiera delle imprese che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti con l'art.3 della legge n.136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione o l'amministrazione concedente. L'appaltatore dovrà inserire le clausole previste dal presente articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola di nullità", nei rispettivi negozi giuridici che stipulerà con i sub appaltatori o i sub contraenti. Al fine del

rispetto della presente disposizione contrattuale ciascun soggetto tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità invia alla stazione appaltante copia di tutti contratti sottoscritti con i sub appaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture.

Articolo 7

OBBLIGHI

Il Consorzio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di Comportamento dell'Ente, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Consorzio si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Consorzio il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 116 e 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i, il Consorzio si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura d'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Consorzio dichiara che presso lo stesso negli ultimi tre anni non hanno svolto né svolgono attività lavorativa o professionale dipendenti del Comunale affidante che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione affidataria, essendo consapevole delle sanzioni conseguenti (art.53, comma 16ter D.Lgs. n.165/2001 e smi).

Articolo 8

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni tra le parti si procederà alla loro risoluzione in via amministrativa secondo le norme vigenti in materia. Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti, durante le attività affidate, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudizio ordinario ai sensi e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Vallo della Lucania.

Articolo 9

RISERVATEZZA

Il Consorzio ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo studio, alla ricerca e all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano divenuti di pubblico dominio.

Il Consorzio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Consorzio si obbliga a rispettare, in ogni caso, tutto quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 196/2003 in materia, in particolare, in ordine alle norme poste in materia di trattamento di dati sensibili.

Articolo 10

TRATTAMENTO DATI - CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione stessa.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati negli archivi.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione della presente, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 11

RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, nonché alle altre norme legislative e regolamentari in materia. Esso, opportunamente sottoscritto, rappresenta la manifestazione integrale di ogni accordo intervenuto tra il Comune ed il Consorzio in relazione a quanto in esso previsto. Le parti non assumono altre obbligazioni oltre a quelle espressamente previste nel presente contratto e qualsiasi eventuale modifica dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti.

_____, lì

Il Direttore del CUGRI

Prof. Domenico Guida

Il Sindaco

Dott. Roberto Mutalipassi

Responsabile della Convenzione

Prof. Fabio Dentale